



Ministero delle Attività Produttive

CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'

VISTA la legge 9 luglio 1990 n.188, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", come modificata dall'art.44 della legge 6 febbraio 1996, n.52;

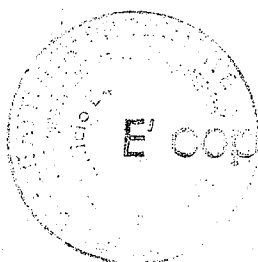
VISTI in particolare l'art.4, comma 2 lett. b) e l'art.8, comma 5 della predetta legge n.188/90 che attribuiscono al Consiglio nazionale ceramico il compito di approvare il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona;

VISTO l'art.2 della delibera adottata il 12 dicembre 1996, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b) e c) e dell'art.11, comma 2, della legge n.188/90, che prevede ai commi 2, 3 e 4, che i disciplinari di produzione di ciascuna zona ed i relativi marchi che ne fanno parte integrante, sono emanati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero delle Attività Produttive;

VISTO il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Vietri sul Mare (SA) trasmesso dalla regione Campania;

VISTA la riunione del 28 novembre 2002 nella quale il Consiglio nazionale ceramico ha approvato il disciplinare e il relativo marchio di Vietri sul Mare;

VISTA la delibera sub allegato 8) del verbale della riunione del Consiglio nazionale ceramico del 10 dicembre 1997 con la quale il Consiglio stesso, in sede interpretativa ed a seguito delle modifiche apportate dall'art.44 della legge n.52/96 sopra citata, ha deliberato che sulla Gazzetta Ufficiale debba essere pubblicato soltanto il disciplinare tipo della ceramica artistica e tradizionale e non anche i singoli disciplinari delle varie zone ceramiche, fermo restando l'adozione, da parte dei Comuni interessati, degli adempimenti connessi alla pubblicazione.



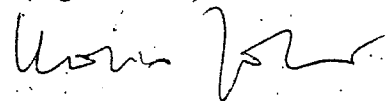
E' copia conforme all'originale.

D E C R E T A

E' emanato nel testo allegato il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Vietri sul Mare (SA), con il relativo marchio come da rappresentazione grafica riportata in calce.

3 APR. 2003

Il Direttore Generale
(Ing. M. Goti)

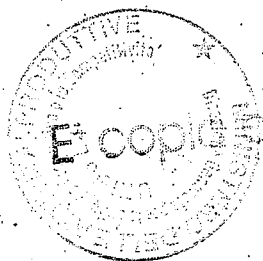


La scritta 1 - MA viene riportata a titolo di esempio ed indica:

- 1: il numero di iscrizione della ditta ceramica nel registro presso la C.P.A. di Salerno
- MA: la sigla della tipologia del materiale utilizzato: maiolica

Le altre sigle dei materiali utilizzati dal produttore sono:

- PR (porcellana)
- TCC (terracotta comune)
- TR (terraglia)
- GS (gres)



E' copia conforme all'originale.

Giunta Regionale della Campania



Alleg. "A"

Assessorato all'Attività Produttiva, Industria e Artigianato, Fonti Energetiche,
Cooperazione, Commercio, Imprenditoria Giovanile

 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
21.06.02	002928
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA & TRADIZIONALE di VIETRI SUL MARE (SA)



IL SEGRETARIO



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE

DI VIETRI SUL MARE

	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
21.06.02 002928	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIACCO ACCOMO	

Articolo 1

Campo di applicazione e diritto alla denominazione

1. Il presente disciplinare detta norme per l'apposizione del marchio "Ceramica artistica e tradizionale di Vietri" alla produzione ceramica vietrese, a tutela della denominazione di origine e ai fini della difesa e della conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive della ceramica artistica e tradizionale di Vietri da parte dei produttori che siano iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di Salerno nonché all'apposito 2 Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale di Vietri previsto all'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188.
2. Detta denominazione "Ceramica artistica e tradizionale di Vietri" viene riportata nei marchi esclusivamente sulle opere prodotte nella zona di affermata produzione ceramica di Vietri di cui all'art. 2, che sono riportate sul Diario di Bottega dell'azienda, e che rispondano alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
3. Il marchio di "Ceramica artistica e tradizionale di Vietri" viene assegnato allo specifico prodotto nella sua interezza.

Articolo 2

Zona di produzione

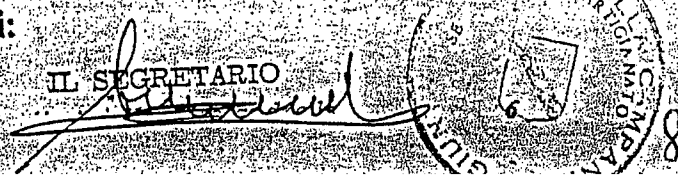
1. Le produzioni oggetto del presente disciplinare devono svolgersi esclusivamente ed effettivamente nelle "botteghe d'arte" e/o opifici di produzione ceramica, iscritte nell'apposito "Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale di Vietri" ubicate entro i confini territoriali del Comune di Vietri sul Mare (SA).
2. Deve essere intesa la effettiva produzione all'interno del Comune e non la sola detenzione della sede legale di una azienda.

Articolo 3

Marchio identificativo

1. Il marchio identificativo consiste nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Consiglio Nazionale Ceramico. Il marchio, inoltre, contiene i seguenti elementi essenziali:

IL SEGRETARIO



- La denominazione legale " Ceramica Artistica e Tradizionale", che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;
- La zona di affermata tradizione ceramica individuata con il nome di VIETRI, in aggiunta tramite una rappresentanza grafica di carattere distintivo riportata in allegato 1, che fa parte integrante del presente disciplinare;
- Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:

a) il nome, la sigla, il segno e il numero di iscrizione nel Registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il Registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato oltre che presso il Comitato Disciplinare;

b) le tipologie dei materiali utilizzati dal produttore definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere usate sigle di identificazione.

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
21.06.02	002928
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO GIACOMO	

- In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:

- a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona indicati dal Disciplinare;
- b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma;
- c) per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti.

Articolo 4

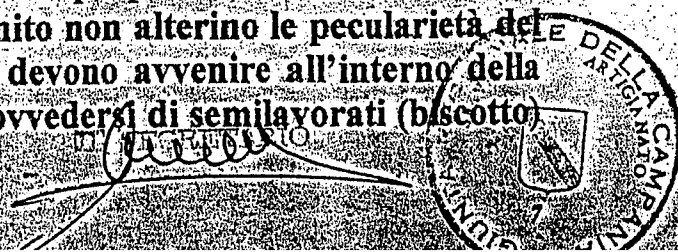
Caratteristiche fondamentali della Ceramica Artistica e Tradizionale di Vietri.

Materie Prime e fasi produttive.

Forme e modelli, stili e decori

1. La ceramica artistica e tradizionale di Vietri è rappresentata dalla maiolica o terracotta comune. Il supporto è dato dall'argilla rossa, proveniente preferibilmente dalla provincia di Salerno; è consentito l'impiego di argilla proveniente da altre regioni italiane purchè le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito non alterino le peculiarità del prodotto vietrese. Tutte le fasi produttive devono avvenire all'interno della bottega o opificio, tuttavia è consentito: provvedersi di semilavorati (biscotto)

E' copia conforme all'originale.

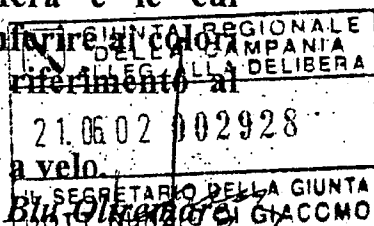


realizzati in altre botteghe o opifici del territorio vietrese di cui all'art. 2 del presente disciplinare ed aventi le caratteristiche Tecniche di seguito descritte.

2. Le tecniche di foggatura consentite sono: al tornio, al lucignolo allo stato plastico a mano, stampaggio con matrice (calco di gesso), calibratura al tornio alla crosta o alla palla. Le forme o modelli sono quelli ispirati alla tradizione vietrese come: *il piatto Vietri, albarelli farmaceutici, jarruni, pignole, fescinas, baruffi, roganie, cannate, acquasantiere, salere cerimoniose, riggiole, riggiole pente, quadrelli, ecc.* (si fa riferimento al catalogo fotografico depositato presso il Museo della ceramica di Raito di Vietri, presso il Comitato Disciplinare, presso l'Ente Ceramica Vietrese).
3. Lo smalto consentito sarà il tipico *smalto Bianco Vietri* che si presenta di colore bianco sporco con particolare brillantezza stannifera e le cui caratteristiche possono variare in ogni caso ma che devono conferire ai colori utilizzati il particolare effetto di brillantezza tipica (si fa riferimento al catalogo di cui al comma precedente).
La smaltatura può avvenire per immersione o per aerografia o a velo.
4. I colori principali di tradizione vietrese sono: *il Blu Stampa, il Blu Antico, il Giallo, il Verde Ramina, il Verde Chiaro, il Manganese, l'Arancio, il Rosso Carminio, il Marrone, il Nero.* Sono consentiti altri colori purchè risultato della miscelazione di quelli sopra elencati.
5. La tecnica di decorazione sullo smalto Bianco Vietri crudo potrà essere effettuata esclusivamente mediante l'applicazione manuale a pennello. E' consentito per i prodotti artistici o per stoviglierie o per le mattonelle l'utilizzo dello "spolvero" manuale sempre per tracciare i contorni del disegno. I colori devono essere applicati esclusivamente a pennello a mano.
6. Gli stili decorativi sono quelli ispirati alla tradizione vietrese e previsti a catalogo depositato presso il Museo della ceramica, presso il Comitato disciplinare, presso l'Ente Ceramica Vietrese.
7. La cottura può avvenire solo con forni muffolati, intermittenti o a legno che seguono il tradizionale ciclo termico "lento".
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme UNI 10291 e 10793.

Articolo 5 Prodotti innovativi

Possono essere tutelate, ai sensi del presente disciplinare, anche quelle produzioni ceramiche contenenti forme e/o decori innovativi che possono essere considerate come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e dei decori, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona, ma che vengano prima fatti propri e inseriti a catalogo ufficiale da parte del Comitato Disciplinare.



Handwritten signature

E' copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
21.06.02	002928
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

Articolo 6

Diario di Bottega – Autorizzazioni e Controlli

1. Ogni azienda iscritta al Registro dei produttori di Ceramica Artistica e tradizionali di Vietri sul Mare è tenuta ad istituire un *Diario di Bottega* esclusivamente per quelle produzioni destinate del Marchio da parte del Comitato Disciplinare.
2. Ogni azienda è tenuta a compilare il *Diario di Bottega* per doveroso apporto all'attività di controllo del Comitato Disciplinare e quale contributo alla storia ceramica di Vietri, nel quale dovranno essere riportate tutte le notizie attinenti alle particolari lavorazioni intraprese (data inizio, quantità di produzione programmata, modello o forma, fasi di cottura, fasi di decorazione, quantità eliminata e dichiarata non-conforme, quantità di prodotto finito, richiesta ispezione Comitato Disciplinare come da scheda allegata all. 2)
3. Per quanto attiene all'autorizzazione e controllo si fa riferimento all'art. 1 del D.M. Industria del 15/07/1996 n. 506 pubblicato sulla G.U. 228 del 28/09/1996 (regolamento di attuazione della L. 188 del 09/07/1990).

Articolo 7

Processo di vendita, Codice di comportamento di vendita

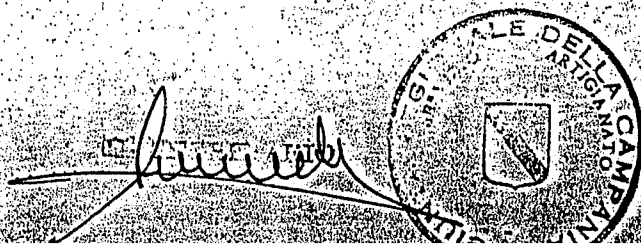
9. Per conferire autorevolezza e stile ai prodotti che hanno ricevuto il Marchio di Ceramica Artistica e Tradizionale di Vietri è fatto divieto di metterli in vendita nei mercati o insieme ad altri oggetti posti a terra, o all'esterno dei locali di vendita.
10. Si consiglia la presentazione al pubblico, per la vendita, dotandoli di idonea confezione e accompagnandoli con stampati che ne esaltino l'autenticità di origine e il pregio della produzione.

E copia conforme all'originale

Articolo 8

Difesa del Marchio. Sanzioni

Per quanto riguarda la difesa del Marchio e le Sanzioni si rimanda all'articolo 11 della legge 188 del 9 luglio 1990 così come integrato dall'articolo 2 del D.M. 15 luglio 1996 n. 506.



Articolo 9
Consorzi Volontari

☒	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
21.06.02 002928	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO GIACOMO	

Per quanto attiene alla formazione, ai compiti e al riconoscimento dei consorzi volontari si rimanda integralmente a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 della Legge 188/90.

Articolo 10
Comitato disciplinare o Gran Giuri

1. IL presente Disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di Disciplinare costituito ai sensi della Legge 188/90
2. Il Comitato di Disciplinare è composto da 15 membri di comprovata esperienza tecnico-produttiva o artistico-culturale:
 - Un membro nominato dal Consiglio Nazionale Ceramico, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera d) della Legge;
 - Un membro nominato dalla Regione Campania scelto tra i funzionari appartenenti almeno alla VIII qualifica funzionale;
 - Il Sindaco del Comune di Vietri o suo delegato;
 - Un membro dell'Amministrazione Provinciale di Salerno nella persona del Direttore dei Musei Provinciali o Direttore del Museo della Ceramica di Vietri o suo delegato;
 - Due esperti nominati dall'Ente Ceramica Vietrese;
 - Quattro membri designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale e con il maggior numero di iscritti nella zona di produzione (Vietri) firmatari del C.C.N.L.;
 - Un rappresentante della Sovrintendenza B A A S di Salerno;
 - Un esperto nominato dal Consorzio di produttori ceramici esistenti nel Comune di Vietri;
 - Tre esperti Tecnici o storici nominati dal Comune di Vietri;

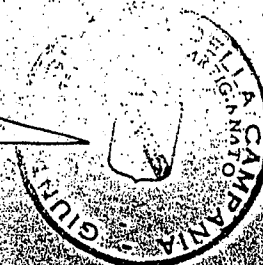
Articolo 11
Disposizioni Finali

Per Quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rimanda alle norme della Legge 188 del 9 luglio 1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni, oltre che alle vigenti leggi in materia

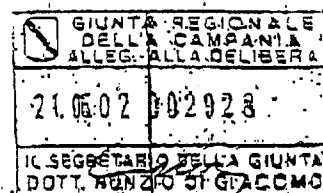
E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

[Firma]



Elaborato da Ente Ceramica Vietrese

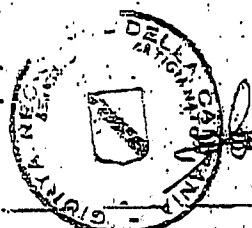
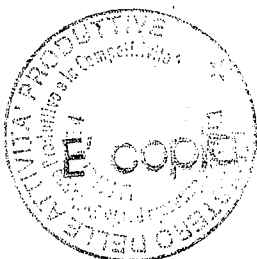


La scritta 1-MA viene riportata a titolo di esempio ed indica:

- 1, il numero di iscrizione della ditta ceramica nel registro presso la C.P.A. di Salerno.
- MA, la sigla della tipologia del materiale utilizzato: maiolica

Le altre sigle dei materiali utilizzati dal produttore sono:

- PR (porcellana)
- TCC (terracotta comune)
- TR (terraglia)
- GS (gres)



E copia conforme all'originale